

Allegato "A" ad atto Rep. n. 8639/3928

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita ai sensi dell'art.6 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 una società consortile tra imprese prevalentemente artigiane nella forma di società cooperativa denominata "**BOLOGNA COSTRUISCE – Società Consortile Cooperativa Artigiana**" per brevità "**BOLOGNA COSTRUISCE – Soc. Cons. Coop.**".

Per ragioni di mera brevità, saranno utilizzate nel presente statuto, in luogo della denominazione sociale, le espressioni "Consorzio", "Società Consortile" o, semplicemente, "società" da intendersi tutte equivalenti.

Il Consorzio ha sede in Bologna (BO), all'indirizzo che risulterà comunicato ai sensi di legge presso il Registro delle Imprese competente per territorio.

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché, con delibera dell'organo amministrativo, trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente ovvero istituire, sopprimere, trasferire ovunque succursali, filiali, unità locali, depositi, magazzini, agenzie ed uffici.

o **Art. 2 (Durata)**

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2036 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

**TITOLO II**  
**SCOPO – OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico – Requisiti di mutualità)**

Il Consorzio è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione ed ha per scopo lo svolgimento della propria attività caratteristica in modo da far conseguire ai soci cooperatori, nell'esercizio delle rispettive attività di impresa, condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, e più precisamente i maggiori vantaggi economici possibili attraverso i servizi resi e le attività svolte dalla cooperativa.

In particolare, in ragione dello scambio mutualistico plurimo, il Consorzio svolge la propria attività a favore dei soci cooperatori nella loro veste di:

- a) fornitori di prestazioni di servizi;
- b) acquirenti di beni e servizi.

Nella realizzazione dei differenti tipi di scambio descritti nel precedente comma, il Consorzio è orientato alla prevalenza, da ottenersi attraverso la ponderazione delle percentuali riferibili a ciascuno dei suddetti scambi, secondo il disposto dell'art. 2513 del codice civile.

Il Consorzio, nello svolgimento della propria attività, indirizzerà prevalentemente le proprie cessioni e prestazioni a favore dei soci cooperatori, così come si avvarrà prevalentemente delle prestazioni di detti soci.

Il Consorzio potrà, tuttavia, svolgere la propria attività anche a favore di soggetti diversi dai soci, così come potrà avvalersi delle prestazioni lavorative di soggetti terzi.

Il Consorzio è tenuto ad osservare i seguenti principi di mutualità prevalente:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) divieto di distribuire le riserve tra i soci.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:

a) la promozione e il coordinamento di programmi di intervento nel settore edile, del restauro e affine per la costruzione di immobili finiti di qualsiasi tipologia, per la manutenzione, la riparazione e la ristrutturazione in genere di immobili o comunque per tutti quegli interventi di natura edilizia o affine, il tutto secondo un disegno organico unendo la forza produttiva dei soci con la possibilità di utilizzare le migliori tecnologie esistenti nel settore;

b) l'acquisizione di lavori e servizi, tramite la partecipazione, sotto la propria responsabilità, ad appalti pubblici e privati, trattative private, global service e project financing e commesse in genere sul mercato nazionale ed estero, da assegnare in esecuzione alle imprese associate e a terzi o da eseguire in proprio, relativamente a interventi di:

- costruzione, demolizione e ricostruzione, manutenzione, riparazione, restauro del patrimonio edilizio, pronto intervento sulla struttura muraria di fabbricati civili abitativi, industriali, commerciali e strutture ricettive turistiche;
- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica dei fabbricati civili abitativi, industriali, commerciali e strutture ricettive turistiche;
- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- sanificazione degli impianti di climatizzazione per il benessere degli ambienti;
- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili o da sistemi di cogenerazione;
- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e

- impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, impianti di protezione antincendio;
  - efficientamento energetico, anche tramite contratti di servizio energetico o contratti a prestazione garantita;
  - messa in sicurezza sismica;
  - manutenzione verde e arredi urbani;
  - gestione servizi di raccolta rifiuti, pulizia strade e servizi complementari;
  - noleggio operativo;
  - fornitura di servizi di architettura e di ingegneria con esclusione delle prestazioni riferibili alle attività riservate o protette;
- c) l'organizzazione di acquisti collettivi, direttamente o tramite apposite convenzioni, per sé o per i Soci, sui mercati italiani ed esteri, dei materiali da costruzione, dei componenti degli impianti, dei prodotti, delle macchine, delle attrezzature, dei programmi e dei servizi in genere occorrenti per l'esercizio delle imprese consorziate;
- d) la promozione, in collaborazione con Enti ed organismi similari, di iniziative e studi sulla industrializzazione edilizia;
- e) la fornitura ai propri soci, ed in accordo con essi, di assistenza e consulenza tecnica ai fini del miglioramento della loro posizione, anche con riguardo al sistema bancario e creditizio, per quanto non in contrasto con divieti e diversa prescrizione di legge;
- f) l'indirizzamento dei soci ad una linea di condotta comune per la tutela e l'interesse collettivo onde evitare che le Imprese consorziate entrino in concorrenza tra di loro.

Il Consorzio potrà stabilire, per raggiungere gli scopi sociali, convenzioni con Enti pubblici, associazioni di operatori e privati interessati all'edificazione, costruzione, recupero e manutenzione di manufatti edili ed impianti in genere.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quella sopra indicata nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge nonché compiere tutti gli atti e operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili al raggiungimento di scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Potrà partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni previdenziali ed assistenziali dei Soci.

Il Consorzio, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà partecipare in qualità di socio in enti, aziende o società pubbliche e private nonché aderire, accettandone gli statuti, ad organismi associativi nazionali, regionali e provinciali.

Il Consorzio si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Il Consorzio potrà inoltre:

- erogare servizi di consulenza, progettazione e certificazione in merito all'oggetto sociale, fornendo e/o procurando anche assistenza tecnica e legale;

- elaborare dati contabili e amministrativi;
- svolgere attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali (esclusa espressamente la pubblicazione di giornali quotidiani ai sensi della legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni e integrazioni), pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere tutte le attività commerciali, di ricerca, formazione e consulenza in materia;
- svolgere attività didattiche e/o corsi di formazione volti alla formazione del proprio personale ed a privati, enti, associazioni e società esterne;
- creare e registrare marchi collettivi, consentendone mediante idonei strumenti giuridici la gestione ed amministrazione, nonché l'uso ai propri soci e/o società collegate e/o controllate, a norma del presente statuto e degli appositi regolamenti, promuovendone comunque la diffusione e la conoscenza del mercato;
- elaborare standard di produzione riguardanti i settori in cui operano i soci;
- realizzare (in proprio e per conto terzi) e/o commercializzare procedure e programmi software, progetti e prodotti multimediali, basi di dati e servizi telematici con assistenza nell'applicazione, nell'erogazione e nella formazione all'uso degli stessi;
- predisporre e svolgere servizi logistici e di gestione di magazzini, con movimentazione merci e di facchinaggio;
- acquisire e vendere beni immobili e in genere svolgere tutte le attività connesse all'edilizia sia in Italia che all'estero e più precisamente: acquisto, vendita, costruzione, ristrutturazione e restauro di immobili di qualsiasi genere in conto proprio e/o in conto terzi compresa la gestione di immobili dati in locazione ad esclusione dell'intermediazione.

### **TITOLO III SOCI COOPERATORI**

#### **Art. 5 (Requisiti dei Soci)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Almeno i 2/3 (due terzi) dei soci cooperatori devono essere imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche e integrazioni (legge quadro per l'artigianato). Nel limite massimo di 1/3 (un terzo), possono essere soci cooperatori anche imprese non artigiane e quindi più in generale imprese industriali, commerciali e cooperative, oltre ad enti commerciali o enti che svolgono attività commerciali, nonché enti privati di ricerca e assistenza finanziaria, tecnica e società di ingegneria, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti delle imprese stesse.

Possono essere soci imprenditori ed imprese in forme singola o societaria che svolgono la loro attività nel settore edilizio e/o nei settori ad esso affini e complementari ed in via esemplificativa e non

esaustiva nei seguenti specifici campi: costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni edili e affini; restauro; lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; realizzazione di coperture; produzione e posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili; lavori di falegnameria; lavori di completamento e di finitura degli edifici; lattoneria; installazione, manutenzione e gestione di impianti: elettrici, elettronici, di trasmissione dati, termoidraulici, di distribuzione del gas, antincendio, di irrigazione, di depurazione acque; progettazione edilizia e/o impiantistica; erogazione di servizi per l'efficientamento energetico o la rigenerazione edilizia degli edifici; costruttori di strade ed altre infrastrutture; pavimentatori; imbianchini ed intonacatori; giardinaggio e, più in generale, nei settori individuati nell'oggetto sociale.

Tutti i soci possono beneficiare dei servizi associativi e partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contenente:

- il nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita del titolare dell'impresa o del suo legale rappresentante, in caso di società;
- l'attività effettivamente esercitata, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il tempo di esercizio dell'attività, l'elenco delle principali attività svolte, i bilanci degli ultimi due esercizi sociali ed ogni altra informazione utile per la ulteriore valutazione del candidato socio;
- una dichiarazione di impegno all'esecuzione delle obbligazioni assunte dal Consorzio nel pieno rispetto dei termini contrattuali convenuti con i terzi, per tutte quelle opere e operazioni per le quali l'impresa dia il suo consenso;
- l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
- la dichiarazione di assumersi l'obbligo di osservare il presente statuto, le deliberazioni adottate ed i regolamenti interni vigenti, dei quali dichiara di avere preso visione;
- l'indicazione degli altri enti, cooperative e/o consorzi, che perseguano analoghi scopi sociali ed esplicano un'attività effettivamente concorrente, cui l'aspirante socio aderisce;
- indicazione del codice fiscale e della partita I.v.a.

Alla domanda di ammissione, contenente le informazioni precedentemente indicate, vanno allegati:

- visura aggiornata di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro imprese;
- dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- copia della tessera di iscrizione a CNA Bologna per l'anno corrente;
- copia del documento di identità del legale rappresentante

- dell'impresa che presenta domanda di ammissione;
- la delibera, nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica, dell'organo competente in merito alla richiesta di ammissione a socio del Consorzio;
  - la dichiarazione attestante che l'aspirante socio non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale o dalla possibilità di stipulare contratti con P.A.;
  - ogni altra informazione o documento che l'organo amministrativo dovesse ritenere necessario richiedere in relazione alla specifica attività che il futuro socio svolge e/o ha intenzione di svolgere.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La valutazione della domanda di ammissione e la conseguente comunicazione dell'esito, favorevole o sfavorevole, all'interessato deve essere compiuta entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda completa.

Il provvedimento di ammissione diviene operativo e sarà annotato sul libro soci solo dopo che il nuovo consorziato abbia effettuato il versamento della quota sociale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme a quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto ad uniformarsi, disponendo l'ammissione entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 (Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori)**

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni nominative che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni sociali deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, ovvero con altro mezzo idoneo a dimostrarne la ricezione, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni richieste al precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della

richiesta; decorso tale termine senza che l'organo amministrativo abbia deliberato in merito, il socio è libero di trasferire le proprie azioni ed il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione e arbitrato di cui al successivo art. 41 del presente statuto.

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con la modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo del capitale sottoscritto;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione deliberata dall'assemblea;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni, del Codice Etico del Consorzio, della lettera di assegnazione lavori e di tutti gli altri provvedimenti legalmente adottati dagli organi sociali;
- d) ad accettare e a seguire la disciplina stabilita dal Consorzio per l'esecuzione dei lavori, utilizzando la propria organizzazione aziendale;
- e) a non ledere gli interessi del Consorzio e degli altri soci partecipando direttamente a trattative, gare, licitazioni o appalti pubblici;
- f) a mettere a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- g) a contribuire all'attività del Consorzio a seconda della necessità e, in particolare, utilizzando i servizi ed acquistando i beni del Consorzio in relazione alla necessità delle loro aziende;
- h) a versare i contributi e i compensi consortili e il rimborso delle spese di gestione spettanti per i servizi consortili prestati.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. E' onere dell'impresa associata comunicare tempestivamente al consiglio d'amministrazione eventuali variazioni e/o cambiamenti del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte, per sottoposizione a procedure concorsuali ovvero, nei confronti dei soci persone giuridiche, anche nel caso di loro scioglimento o messa in liquidazione della società.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata



al consiglio di amministrazione. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Non possono essere presentate domande di recesso da parte di soci che stanno svolgendo commesse assegnate dal Consorzio, ovvero la domanda di recesso presentata in questi casi non può essere accolta dall'organo amministrativo fino a quando il socio non avrà presentato al Consorzio la dichiarazione di fine lavori e non sarà stata accertata dal Consorzio la corretta e completa esecuzione dell'incarico assegnato al socio.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione azionando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 41 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti sociali tra socio e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che riguardino il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo, e previa intimazione ad adempiervi da parte dell'organo amministrativo;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, il Codice Etico e le lettere di incarico salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;

f) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

g) quando il socio in qualunque modo, arrechi un danno materiale o morale di particolare gravità al Consorzio anche attraverso false

dichiarazioni o fomenti in seno ad esso dissidi o disordini. Ovvero, più in generale, si sia reso provatamente responsabile di atti dannosi per l'interesse e/o il prestigio della società.

In ogni caso di esclusione il socio è tenuto a portare a compimento i lavori in corso, nel rispetto degli obblighi conseguenti all'assegnazione dei lavori stessi, nulla escluso o eccettuato, ogni contraria eccezione rimossa, fatta salva l'applicazione di norme inderogabili di legge. In tal caso quindi il rapporto mutualistico si scioglierà solo in tale momento.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione azionando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 41 del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

#### **Art. 12 (Penali)**

Il consiglio di amministrazione può adottare sanzioni consistenti nel pagamento di una penale (sanzione pecuniaria) secondo le modalità previste dal regolamento interno, in relazione alla diversità e alla gravità degli inadempimenti degli obblighi dei soci, che non siano valutati così gravi da comportare l'esclusione, in forza del precedente art. 11.

Il socio che si sia reso inadempiente deve essere informato delle contestazioni che gli vengono mosse e allo stesso deve essere assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare per iscritto eventuali giustificazioni.

Sulla irrogazione e sulla determinazione della misura della penalità delibera il consiglio di amministrazione e le relative decisioni sono comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si rimanda al regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci la regolamentazione di tali fattispecie, compresa la possibilità al consorzio di richiedere l'intervento dell'assemblea o di azionare la clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 41 del presente statuto.

#### **Art. 13 (Deliberare il recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci operatori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate al tentativo di mediazione ed eventuale successiva decisione del collegio arbitrale, regolato dall'art. 41 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura di mediazione con atto comunicato a mezzo raccomandata alla società, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 14 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni sociali da essi sottoscritte, aumentate degli importi ad essi eventualmente attribuiti per rivalutazione e ristorno dedotti i debiti verso la società.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle partite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

#### **Art. 15 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate secondo le procedure dell'articolo 14.

#### **Art. 16 (Termini di decadenza ed altre particolarità)**

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo P.E.C., entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

Le imprese associate recedute o escluse restano responsabili nei confronti del Consorzio e fino alla data in cui hanno cessato a tutti gli effetti di farne parte in relazione allo scambio mutualistico, del pagamento:

- a) dei contributi ordinari e integrativi dovuti per le spese di funzionamento e di gestione del Consorzio stesso;
- b) di tutte le altre obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio così come previste dallo statuto;
- c) delle obbligazioni a qualsiasi titolo assunte per loro conto dal Consorzio.

Il rimborso della quota sociale è effettuato salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di penale oppure di contributo ordinario, integrativo o tassa di ammissione.

#### **Art. 17 (Soci operatori speciali)**

Il consiglio di amministrazione potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare 1/3

(un terzo) del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nel Consorzio, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione, ma la stessa non potrà in ogni caso eccedere il termine di 5 (cinque) anni, decorsi i quali il socio speciale viene automaticamente ammesso a godere i diritti spettanti ai soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e può essere rappresentato solo da altro socio speciale e non può rappresentare più di un altro socio. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della società e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545-*bis* e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nella società;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento ai piani industriali elaborati dalla società.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

#### **TITOLO IV SOCI FINANZIATORI**

##### **Art. 18 (Soci finanziatori e sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla società soci finanziatori di cui all'art. 2526 del codice civile.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

#### **Art. 19 (Conferimento dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, con le limitazioni di cui al successivo art. 23, ciascuna del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi).

#### **Art. 20 (Acquisto della qualità di socio sovventore)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse, da motivarsi ad opera del consiglio di amministrazione;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
- e) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al successivo art. 23;
- f) le modalità di attribuzione del diritto di voto, nei casi previsti dal secondo comma del successivo art.21.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea in sede ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

La società ha facoltà di non emettere i titoli a norma dell'art. 2346 del codice civile.

**Art. 21 (Diritti amministrativi dei soci finanziatori)**

A ciascun socio finanziatore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio finanziatore, diverso dalla persona fisica, potrà essere attribuito un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti effettuati, ma comunque mai superiore a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dalla delibera di ammissione.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio finanziatore, allo stesso potrà essere attribuito un solo voto, in qualità di socio cooperatore.

L'esercizio del diritto di voto del socio finanziatore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci finanziatori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Ferme restando le previsioni di cui all'ultimo comma dell'art. 18, in materia di composizione dell'organo amministrativo, ai soci finanziatori in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, viene riservato il diritto di nominare:

- a) il presidente del consiglio di amministrazione ed un numero di consiglieri complessivamente pari ad 1/3 (un terzo) del numero totale dei componenti l'organo amministrativo;
- b) il presidente del collegio sindacale, ove nominato;
- c) il revisore legale dei conti, eventualmente nominato dall'assemblea dei soci;
- d) almeno un liquidatore in caso di scioglimento della società.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

Il socio finanziatore che detenga una quota di capitale sociale uguale o maggiore di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), ha diritto di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il libro soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci.

**Art. 22 (Obblighi dei soci finanziatori)**

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai finanziatori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci finanziatori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti del Consorzio e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

**Art. 23 (Trasferimenti delle azioni dei soci finanziatori)**

Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

È fatto obbligo al consiglio di amministrazione, laddove quest'ultimo negasse il gradimento al soggetto acquirente indicato dal socio finanziatore, provvedere ad indicare un diverso acquirente che sia di proprio gradimento; in caso di omessa indicazione il socio potrà trasferire liberamente le proprie azioni a chiunque.

A tal fine, il socio che intenda trasferire, in tutto od in parte, le proprie azioni a terzi, deve preliminarmente comunicare all'organo amministrativo le generalità o gli estremi del potenziale acquirente proposto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ricevuta la sopra citata comunicazione, il consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro i successivi 60 (sessanta) giorni, decorsi i quali senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato, il socio finanziatore potrà trasferire liberamente le proprie azioni all'acquirente indicato.

**Art. 24 (Recesso dei soci finanziatori)**

Il recesso dei soci finanziatori è disciplinato dall'art. 2437 e seguenti del codice civile.

Ai soci finanziatori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art. 20 lettera d).

In questo caso, come in caso di scioglimento della società, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della società, le azioni dei soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

**TITOLO V**

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 25 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi), tenuto conto, per il numero minimo sottoscrivibile, della delibera assembleare;
- b) dal capitale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale pari

ad Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi), destinato alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

c) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi;

d) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dalla riserva straordinaria indivisibile;

f) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di cui all'articolo 28 del presente statuto;

g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge o dallo statuto;

h) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari ed eventuali rischi o in previsione di oneri futuri;

i) dall'eventuale fondo destinato a scopi mutualistici;

j) da qualunque liberalità o donazione che pervenisse al Consorzio per essere impiegata per il raggiungimento degli scopi consortili;

k) dai beni di proprietà del Consorzio.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del Codice Civile, da parte dei soci sia cooperatori che sovventori.

Per le obbligazioni consortili risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente, le imprese associate nei limiti delle quote sociali sottoscritte. Per le obbligazioni assunte dal Consorzio in nome e per conto delle singole Imprese associate rispondono direttamente e personalmente le Imprese stesse.

Per tutta la durata del Consorzio le Imprese associate non potranno chiedere la divisione del capitale sociale, ed i loro creditori particolari non potranno far valere i loro diritti sul capitale medesimo.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La riserva divisibile di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

La società ha facoltà di non emettere i titoli rappresentativi delle partecipazioni sociali ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.

#### **Art. 26 (Contributi consortili e ristorni)**

Per consentire il funzionamento della società ed ai fini della realizzazione delle attività previste dall'art. 3 del presente statuto, possono essere proposti dal consiglio di amministrazione e deliberati dall'assemblea contributi annuali ed eventuali contributi straordinari adeguatamente motivati. La ripartizione dei contributi suddetti, sia annuali che straordinari, è determinata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed i soci.

La delibera dei soci che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori, sia ordinari che speciali, di un trattamento economico ulteriore rispetto a



quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice Civile.

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, su proposta del consiglio di amministrazione, previo stanziamento delle relative somme a conto economico, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e quindi degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

In tal caso, l'assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal consiglio di amministrazione.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori ordinari mediante una delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) emissione ed assegnazione gratuita di nuove azioni ordinarie;
- c) emissione di strumenti finanziari;
- d) distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori speciali di cui all'articolo 17 in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari ed esclusivamente mediante erogazione diretta.

#### **Art. 27 (Esercizio sociale e Bilancio)**

L'esercizio sociale si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella Nota Integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, ove nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile, ovvero nella nota integrativa se la detta relazione non dovesse essere obbligatoria, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione e/o in nota integrativa in ipotesi di non obbligatorietà delle relazioni il consiglio di amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 28 (Destinazione dell'utile)**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione

dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
  - 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore, all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 (due) punti e mezzo;
  - 2) ai soci sovventori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 (due) punti;
  - 3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi soci cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

## **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

### **Art. 29 (Organi)**

Sono organi del Consorzio:

- l'assemblea dei consorziati e/o associati e/o soci;
- il consiglio di amministrazione ed il suo presidente;
- l'organo di controllo legale della società, ove nominato;
- il revisore legale dei conti, se nominato.

### **SEZ. I - ASSEMBLEA**

### **Art. 30 (Convocazione)**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove purché, in territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (otto) giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci;

c) affissione presso la sede legale e/o unità locali della società almeno 8 (otto) giorni di quello fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, P.E.C., o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica od allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino dal libro dei soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo, se nominato.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria di cui sopra, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra le Imprese associate l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'assemblea in sede ordinaria:

a) approva il bilancio con la relazione sulla gestione e destina gli utili;

b) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 35 del presente statuto, provvede alle relative nomine e revoche, e determina i compensi spettanti per la loro attività collegiale;

c) nomina, ove necessario o ritenuto opportuno, il collegio sindacale, elegge tra questi il presidente, nel rispetto della riserva di nomina a favore dei soci sovventori di cui al precedente art. 21, e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

d) conferisce e revoca, su proposta motivata dell'organo di controllo se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 40 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;

e) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dell'organo di controllo, se nominato, e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- f) approva i regolamenti interni previsti dal presente statuto contenente le norme di funzionamento della società;
- g) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- h) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento;
- i) delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo, nonché su quanto previsto dal primo comma dell'art. 20;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo, su tutti gli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, come previsto dall'articolo 2364, primo comma, numero 5 del codice civile.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'articolo 2514 del Codice Civile e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, alla competenza del consiglio di amministrazione:

- a) la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale;
- c) l'istituzione, soppressione o trasferimento ovunque di succursali, agenzie ed uffici;
- d) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) nei casi previsti nell'Articolo 27.

#### **Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)**

Le decisioni dei soci devono essere assunte con il metodo assembleare; pertanto per assumere qualsivoglia decisione da parte delle imprese associate occorre sempre convocare l'assemblea dei

soci.

L'assemblea è costituita da tutte le Imprese associate ed alla stessa intervengono i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove nominato.

L'assemblea, quando è validamente costituita, rappresenta tutte le imprese associate e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutte le imprese associate anche se non intervenute o dissenzienti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, ovvero per il trasferimento della sede sociale in un diverso comune, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

### **Art. 33 (Voto)**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che sono iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ogni socio cooperatore o finanziatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio finanziatore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'assemblea straordinaria al momento dell'emissione delle azioni nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascuna impresa associata può rappresentare, entro gli eventuali limiti posti dalla legge, più di un'altra impresa associata.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti del Consorzio.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea debbono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede, dal segretario, dagli scrutatori, se nominati, e trascritte nell'apposito libro.

### **Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, a maggioranza dei voti presenti.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

## **SEZ. II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)**

Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 12 (dodici) eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche, tra le persone indicate dai soci cooperatori ordinari diversi dalle persone fisiche, tra i soci sovventori persone fisiche ovvero tra i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche, nel rispetto della riserva di nomina a favore dei soci finanziatori di cui all'art. 21 del presente statuto; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori ordinari ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori del consiglio di amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a 2 (due) mandati e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica.

### **Art. 36 (Compiti degli amministratori)**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione (ordinaria e straordinaria) delle società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge, come previsto dal precedente articolo 31 del presente statuto ed in particolare:

- a) nomina uno o più direttori, stabilendone i relativi poteri ed attribuzioni;
- b) dà attuazione a tutte le deliberazioni delle assemblee dei soci, con il compimento degli atti conseguenti e necessari;
- c) redige i bilanci preventivo (budget) e consuntivo (d'esercizio) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) predisporre i regolamenti interni del Consorzio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) propone all'assemblea dei soci le modifiche da apportare all'atto costitutivo ed al presente statuto contenente le norme di funzionamento della società;

f) propone, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, il compenso dovuto al presidente ed eventualmente ad altri amministratori chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo per conto del Consorzio, da sottoporre a delibera dell'assemblea dei soci;

g) delibera sull'assunzione, sulle funzioni e sul l'inquadramento dei dipendenti del Consorzio;

h) delibera sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione delle imprese associate;

i) delibera su tutti gli altri argomenti e compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, fatta eccezione unicamente per quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto contenente le norme di funzionamento del Consorzio, sono rimessi alla esclusiva competenza, dell'assemblea dei soci.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice-presidente, sempre che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto del conferimento dell'incarico; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo composto dal presidente, dal vice-presidente e da alcuni dei suoi membri; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

### **Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)**

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le funzioni di segretario sono svolte dal soggetto designato dal consiglio di amministrazione su proposta di chi presiede la riunione.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione stesso.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto da chi presiede, dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dall'organo di controllo, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

#### **Art. 38 (Integrazioni del Consiglio)**

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo, in caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria cui appartenevano gli amministratori da sostituire e purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se per qualsiasi motivo, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione decade e gli amministratori rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 39 (Rappresentanza)**

Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente se nominato. La sola firma del presidente è sufficiente a dimostrare la relativa assenza e/o il relativo impedimento di fronte ai terzi.

Il presidente del consiglio di amministrazione, (previa apposita delibera dell'Organo amministrativo) potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.



### **SEZ. III – ORGANO DI CONTROLLO**

#### **Art. 40 (Collegio Sindacale e organo di revisione legale)**

Ove necessario ai sensi di legge o semplicemente ritenuto opportuno, il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente, nel rispetto della riserva di nomina a favore dei soci sovventori di cui al sesto comma dell'art. 21 del presente statuto.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del Codice Civile

I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, più in generale, esercita le attività ed i compiti previsti dall'art. 2409-ter del codice civile.

La revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, nominati dall'assemblea nel rispetto della riserva di nomina a favore dei soci sovventori prevista dal precedente art. 21.

Nei casi previsti dall'art. 2409-bis, secondo comma, del codice civile, con decisione dell'assemblea dei soci, le funzioni di revisione legale dei conti della società possono essere affidate al collegio sindacale.

La nomina del revisore è effettuata con delibera dell'assemblea dei soci. Il revisore dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data della decisione degli associati che approva il bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica ed è rieleggibile. Al revisore legale dei conti si applicano le norme di cui agli artt. 2409-bis e seguenti c.c., nonché le norme speciali in materia di revisione legale.

### **TITOLO VII**

#### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 41 (Clausola di mediazione ed arbitrato)**

Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 cod. civ.). Tale impegno verrà rispettato in ogni fase del rapporto, nella formazione come anche nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto. Ogni parte concorda sul fatto che tale impegno è diretto anche a risolvere in funzione preventiva l'insorgere di eventuali contrasti tra le stesse.

I soci convengono concordemente che, qualora e nonostante quanto sopra, sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ovvero tra la società e i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia, la stessa dovrà essere sottoposta a un tentativo

preliminare di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso la Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, organismo di mediazione iscritto con P.D.G. del 2 settembre 2011 al n. 463 del Registro degli Organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia, con sede in Bologna, secondo le previsioni del suo regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti. Il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La procedura si intende attivata nel momento in cui l'organismo di mediazione riceve comunicazione scritta. La sede della mediazione sarà Bologna.

Qualora la controversia non sia stata risolta entro il termine di 90 (novanta) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la stessa sarà devoluta alla cognizione e decisione di un arbitro unico secondo la procedura adottata dal medesimo organismo di mediazione prescelto per il tentativo di mediazione, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro unico e alle modalità di designazione del medesimo, che comunque non potrà avvenire ad opera delle parti e in via residuale spetterà al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. La sede dell'arbitrato sarà Bologna, presso il domicilio che sarà indicato dall'arbitro.

L'arbitro unico deciderà in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (artt. 816 e seguenti), secondo equità, e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c.. La decisione sarà definitiva e vincolante per le parti.

Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere dell'anticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la liquidazione definitiva che opererà l'arbitro.

Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che non sono compromettibili per legge.

In parziale deroga alla clausola compromissoria di cui sopra le parti convengono che per il pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute alla Società Consortile dalle imprese socie ovvero alle imprese socie dalla Società Consortile, e che non siano compensabili in base all'ordinamento interno, sarà competente l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e, se compatibili con queste, le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

#### **Art. 42 (Scioglimento anticipato)**

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o dal presente statuto e comunque:

a) per il decorso del termine stabilito per la sua durata;

- b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- d) per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea dei soci;
- e) quando il numero dei consorziati sia inferiore al minimo di legge, a meno che detto numero minimo non sia ricostituito nel termine di un anno.

Non costituisce causa di scioglimento del Consorzio, comunque, il venir meno, temporaneamente, dei requisiti di cui all'art. 6 della Legge n. 443/1985.

Il o i liquidatori sono nominati dall'assemblea dei soci che dichiara lo scioglimento del Consorzio, che ne stabilisce, tra l'altro, anche gli obblighi ed i poteri, nonché il relativo compenso, fermi restando quelli prescritti e/o disciplinati dalla legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere

#### **Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
- l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 44 (Regolamenti, Comitati tecnici, Commissioni)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Possono inoltre essere costituiti comitati tecnici o commissioni con i soci del Consorzio per approfondire e discutere le problematiche relative all'andamento del mercato, alle esigenze territoriali, ai cambiamenti legislativi ed ad ogni altra attività inerente l'oggetto sociale.

Spetta all'organo amministrativo regolare il funzionamento di tali comitati e commissioni tramite apposito regolamento, che, prima di essere adottato, dovrà essere poi approvato dall'assemblea dei soci.

#### **Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 46 (Rinvio)**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto contenente le norme di funzionamento del Consorzio si fa espresso richiamo e riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia di società consortili costituite in forma di cooperativa tra imprese artigiane ed in materia di cooperative, nonché per quanto previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO: LUCIANO RAPEZZI

F.TO: MIRCO MALDINI

F.TO: VITELLARO SALVATORE

F.TO: MARZOCCHI RINALDO

F.TO: BALDI ALFREDO

F.TO: PACCAGNINI MARCO

F.TO: ALESSANDRO DIOLAITI

F.TO: ANDREA FACCHINI

F.TO: ANTONIO NIGRO

F.TO: RUSTEMOSKI SABAN

F.TO: CLAUDIO RIGHI

F.TO: SGARGI PIERO

F.TO: MAURIZIO STANZANI

F.TO: TUCCI ARTURO

F.TO: MAURIZIO TONELLI

F.TO: CASTELLI AMERICO

F.TO: SISCO RENATO

F.TO: VALERIO VERONESI

F.TO: ANDREA RIZZOLI

F.TO: MASSIMILIANO PALMERI NOTAIO

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'  
DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO**

Certifico io sottoscritto Avv. MASSIMILIANO PALMERI, Notaio in Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino alla data del 3 novembre 2017, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

In Bologna, via Luigi Carlo Farini n. 24, nel mio studio, in data 1 (uno) agosto 2016 (duemilasedici).

File firmato digitalmente dal notaio Massimiliano Palmeri